

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 214/2023.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 2 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 5 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 6 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 8 Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 10 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 11 Sostituzione dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 12 Modifiche all'Allegato B) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 13 Modifiche all'Allegato C) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 214 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dopo le parole: «sono finalizzate» sono inserite le seguenti: «a contribuire»;
 - b) al comma 6 la parola: «costituisce» è sostituita dalle seguenti: «può essere utilizzato per costituire».

Art.2

(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, le parole: «19/2022» sono sostituite dalle seguenti: «22/2019».

Art.3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), del comma 1:
 - i. la parola: «grave» è soppressa;
 - ii. dopo la parola: «disabilità» sono inserite le seguenti: «con necessità di sostegno intensivo»;
 - b) alla lettera d), del comma 1:
 - i. la parola: «grave» è soppressa;
 - ii. dopo la parola: «disabilità» sono inserite le seguenti: «con necessità di sostegno intensivo».

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 6, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 1, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: «a elevata intensità» sono sostituite dalla seguente: «gravissimo»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Fermo restando il riconoscimento della condizione di cui al comma 2, l'accesso al beneficio è subordinato all'attestazione di una situazione di bisogno assistenziale gravissimo, che viene accertata dall'UVM tramite la somministrazione dell'apposito questionario di cui all'allegato A), tabella 7 e il cui punteggio minimo ai fini dell'accesso è indicato nell'allegato A), tabella 5».

- c) Al comma 3 dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «e al livello di bisogno assistenziale gravissimo»;

- d) Al comma 7 le parole: «gli interventi di cui al comma 3 non sono soggetti a rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento va rendicontato per almeno il cinquanta per cento dell'importo concesso».

Art. 8

(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 12, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, le parole: «entro l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per altri interventi FAP o, in assenza di liste d'attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP».

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 11
(Criteri di riparto)

1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 6/2006.
2. Le risorse nazionali afferenti al FNA programmate a cofinanziamento del FAP sono ripartite agli EEGG sulla base della popolazione residente e anziana, con i criteri di cui al comma 4, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nei relativi decreti ministeriali.
3. Le risorse stanziare sul bilancio pluriennale regionale sono programmate su base triennale a favore degli EEGG e sono concesse annualmente, prima del termine di ogni esercizio finanziario, a valere sull'annualità successiva destinando:
 - a) prioritariamente una quota pari al 7 per cento per le finalità previste all'articolo 10, ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
 - b) la rimanente disponibilità agli altri interventi previsti nel presente regolamento.
4. La quota di cui al comma 3, lettera b), è così ripartita:
 - a) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
 - b) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito territoriale.
5. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 4, gli EEGG destinano non meno del 15 per cento al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7.
6. La Regione provvede a comunicare a ogni Ente gestore l'evidenza della programmazione triennale di cui al comma 3, nonché l'entità delle risorse ripartite annualmente suddivise per tipologia di capitolo, regionale o nazionale afferente al FNA.
7. In caso di nuove risorse che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno, il riparto delle stesse viene effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 4.>>

Art. 10

(Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono aggiunte le parole: «In caso di parità di punteggio sono prioritari i casi valutati dall'UVM in data meno recente».

Art. 11

(Sostituzione dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. L'Allegato A) (Strumenti di valutazione del grado di non autosufficienza e criteri di accesso al beneficio) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 è sostituito dall'Allegato A) al presente regolamento.

Art. 12

(Modifiche all'Allegato B) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. La Tabella 5 (Entità assegno dedicato alle persone con gravissima disabilità) dell'Allegato B) (Importi assegni FAP) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 è sostituita dalla Tabella 5 dell'Allegato B) al presente regolamento.

Art. 13

(Modifiche all'Allegato C) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'Allegato C) (Tipologia di spesa) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella prima colonna, seconda riga della tabella, le parole: «al 31/12» sono soppresse;
 - b) nella prima colonna, terza riga della tabella, le parole: «al 31/12» sono soppresse.

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Alle persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi gli importi stabiliti ai sensi della disciplina precedente fino alla scadenza del progetto personalizzato e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono rivalutate, laddove necessario, con la somministrazione del questionario di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, al fine dell'attribuzione degli importi di cui all'Allegato B), tabella 5.
3. Fatta salva la possibilità per l'UVM, di concerto con la persona o con chi ne fa le veci, di optare per una diversa tipologia di intervento FAP ritenuto più appropriato, le persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 mantengono il diritto alla misura, anche in deroga al requisito minimo di accesso di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, fermo restando l'eventuale adeguamento dell'importo di cui al comma 2.
4. I progetti delle persone che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già state prese in carico dai competenti servizi territoriali e inserite in lista d'attesa con la previsione di un intervento di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023, vengono adeguati a seguito della somministrazione del questionario di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, modificando, laddove necessario, gli importi spettanti o la tipologia di intervento, tenuto conto delle valutazioni e degli elementi già contenuti nei progetti medesimi.

5. In via di prima applicazione, per il primo triennio, al fine di mitigare l'impatto negativo sul bilancio degli EEGG che hanno fabbisogni elevati rispetto alla popolazione presente sul territorio, con deliberazione della Giunta regionale gli importi derivanti dall'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 9, sono progressivamente adeguati, tenendo conto del fabbisogno storico, tramite meccanismi compensativi tra territori, nonché tramite l'applicazione di quote perequative a valere sulle risorse stanziare sul bilancio regionale, fino a un massimo del dieci per cento, attraverso un graduale piano di rientro.

Art. 15

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA E CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'articolo 4, comma 1, lett. c) del DM di riparto FNA 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano nazionale per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: *"implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.*

Al riguardo, nel paragrafo 1.2.3 della DGR n. 929 del 16 giugno 2023, recante *"Fondo nazionale per la non autosufficienza. Documento programmatico della regione Friuli Venezia-Giulia per il triennio 2022-2024"*, sul tema della valutazione multidimensionale viene evidenziato che l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale comporta per i professionisti che compongono l'équipe l'impiego di strumenti di valutazione che siano in grado, non solo di indagare la gravità della condizione di non autosufficienza, ma anche di valorizzare le competenze personali, nonché di effettuare la dovuta relazione tra la condizione individuale e il contesto di vita.

Nello specifico, con DGR 16 maggio 2003 n. 1389 è stato adottato il sistema Val.Graf.-FVG quale metodo di valutazione multidimensionale degli anziani, mentre, per la valutazione della disabilità, con decreto 3 agosto 2017 n. 1050, la Regione ha adottato in via sperimentale lo strumento di valutazione in seguito denominato Q-VAD (Questionario sulle Condizioni di Vita della persona adulta con Disabilità).

Fermo restando che i succitati strumenti possono essere utilizzati dai servizi per le normali attività di presa in carico, per le finalità di cui al presente regolamento l'orientamento è quello di utilizzare modalità operative e strumenti di valutazione che riescano a rappresentare una condizione di non autosufficienza e di bisogno in maniera agile e, contemporaneamente, efficace, nelle more, per quanto riguarda specificamente la valutazione della disabilità, della piena operatività del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, mentre per quanto concerne specificamente la valutazione delle persone anziane, della piena operatività del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Pertanto, fatte salve le specifiche scale di valutazione per l'accertamento della condizione di gravissima disabilità di cui all'articolo 9 e le specifiche valutazioni di cui all'articolo 10, per quanto riguarda la valutazione di persone di età pari o superiore a 65 anni (e per quelle con meno di 65 anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche) gli indicatori da considerare per definire la condizione di non autosufficienza sono l'indice di Katz oppure la Clinical Dementia Rating Scale (CDRs). La soglia per l'accesso al contributo è rispettivamente:

- a) Impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz;**
- b) Condizione di demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia Rating Scale (CDRs).**

Per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni (e per quelle la cui non autosufficienza sia derivante da patologie o situazioni non connesse ai normali processi di invecchiamento), ferma restando la certificazione della condizione di disabilità art. 3, co. 3 di cui alla legge 104/1992, gli

indicatori per definire la condizione di non autosufficienza (valore soglia per l'accesso al contributo) sono:

- a) Impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz;
- b) punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.) – da utilizzarsi solo nel caso in cui la scala di Katz sia scarsamente sensibile in relazione alla problematica della persona con disabilità (es. sensoriale, intellettiva, psichica).

Per i minori con disabilità, ferma restando la certificazione della condizione di disabilità art. 3, co. 3 di cui alla legge 104/1992, l'indicatore per definire la condizione di non autosufficienza (valore soglia per l'accesso al contributo) è:

- importante deficit funzionale (grado 3) o impotenza funzionale (grado 4) in almeno tre funzioni della Scala di Hansen.

Per i minori con patologie oncologiche documentate, qualora l'UVM riscontrasse un bisogno assistenziale che possa essere soddisfatto con il FAP, per l'accesso al contributo è sufficiente l'evidenza della presa in carico da parte della rete di cure palliative pediatriche.

Con riferimento alla valutazione del gravissimo bisogno assistenziale è introdotto il "Questionario bisogno assistenziale gravissimo", mutuato, con gli opportuni adattamenti, dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 200 del 19 dicembre 2024 (Adozione degli indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo ai fini della fruizione della Prestazione Universale, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 29, del 15 marzo 2024).

Una volta definita, nell'ambito dell'approccio sanitario, la condizione di disabilità gravissima, ai sensi del DM di riparto FNA 2016, la soglia minima relativa allo stato di bisogno assistenziale gravissimo per l'accesso alla misura di cui all'articolo 9 è individuato in punti 8 (otto).

Le persone in condizione di disabilità gravissima che non raggiungono tale valore soglia potranno, su valutazione dell'UVM, accedere a una delle altre misure del FAP reputate appropriate.

Le tabelle di seguito riportate rappresentano nel dettaglio i criteri di accesso alle diverse misure da cui è composto il FAP.

Tabella 1

**ASSEGNO PER L'AUTONOMIA (APA)
(art. 5)**

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale - CDRs	30.000 euro
b) Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale – CDRs	

c) persone di età 18-64 anni in condizione di non autosufficienza temporanea	ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)	
d) persone di età 18-64 anni con disabilità con necessità di sostegno intensivo conseguente a deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)		

Tabella 2 **CONTRIBUTO PER L'AIUTO FAMILIARE (CAF)**
(art. 6)

Destinatari	Criteri di accesso		
	gravità	ore contrattuali	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale - CDRs	almeno 20 ore settimanali	30.000 euro
b) Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale – CDRs		
c) persone di età 18-64 anni in condizione di non autosufficienza temporanea	ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)		
d) persone di età 18-64 anni con disabilità con necessità di sostegno intensivo conseguente a deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)			

Tabella 3 **SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE (SVI)**
(art. 7)

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)	60.000 euro

Tabella 4 **SOSTEGNO A PROGETTI DEDICATI AI MINORI (SPM)**

(art. 8)

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
Minori in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	importante deficit funzionale (grado 3) o impotenza funzionale (grado 4) in almeno tre funzioni della Scala di Hansen	40.000 euro
Minori con patologie oncologiche	Bisogno assistenziale certificato in UVM – presa in carico del minore da parte della rete di cure palliative pediatriche	

Tabella 5**ASSEGNO GRAVISSIME DISABILITA' (AGD)
(art. 9)**

Destinatari	Criteri di accesso	
Persone in condizione di gravissima disabilità	gravità	soglia ISEE
Titolari di indennità di accompagnamento ovvero definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013	Art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 (riparto FNA 2016)	≥ 18 anni 60.000 euro
	Almeno 8 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo"	< 18 anni 65.000 euro

**Tabella 6 PROGETTI SALUTE MENTALE (SM) O DIPENDENZE PATOLOGICHE (DP)
(art. 10)**

Destinatari	Criteri di accesso	
Persone con problemi di salute mentale o dipendenze patologiche	gravità	soglia ISEE
Art. 10, co. 2	Compresenza di almeno due condizioni di cui all'art. 10, co. 5, lett. b)	30.000* euro

*40.000 euro in caso di minori

Tabella 7**QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
(art. 9, co. 3)**

Modulo	Domanda	Risposta	Gradazione	Punteggio	Attribuzione
1	Presenza di altre persone all'interno del nucleo familiare?	SI	a. Soggetto ultraottantenne	3	
			b. Soggetti con età compresa tra 70 e 80 anni	1	
			c. Soggetti con età inferiore a 70 anni	0	
		NO	d. Assenza altre persone	5	
2	L'assistito è l'unica persona	SI	a. Assenza altre persone con disabilità	0	

	con disabilità nel nucleo familiare?	NO	b. Presenza <65 100%+ ind.acc. o ≥65 +ind.acc.	5	
			c. Presenza <65 100% o ≥65 grave 100%	4	
			d. Presenza <65 inv. 67-99% o >65 medio-grave 67-99%	2	
			e. Presenza soggetto con disabilità inferiore ai precedenti	0	
3	E' presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito?	SI	a. Assistenza esterna fornita da familiari	1	
			b. Assistenza esterna fornita da lavoratori domestici	0	
		NO	c. assenza supporto esterno	2	
4	L'assistito è beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali?	SI	a. 1 gg a settimana	4	
			b. 2 gg a settimana	3	
			c. 3 gg a settimana	2	
			d. 4 gg a settimana	1	
			e. 5 o più gg a settimana	0	
		NO	f. assenza assistenza domiciliare	5	
5	É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio?	SI	a. 1 gg a settimana	6	
			b. 2 gg a settimana	5	
			c. 3 gg a settimana	4	
			d. 4 gg a settimana	3	
			e. 5 o più gg a settimana	0	
		NO	f. assenza assistenza fuori dal proprio domicilio	7	
PUNTEGGIO COMPLESSIVO LIVELLO DI BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO					

Note: si può indicare una sola risposta per Modulo – nel caso di ambiguità scegliere la più favorevole;

- Modulo 2: alla persona senza I.A. con art. 3, co 3 attribuire punti 4; con art. 3, co. 1 punti 2; Moduli 4 e 5: valgono anche per i servizi esternalizzati>>

ALLEGATO B)
(Riferito all'articolo 12)

Tabella 5

Entità assegno dedicato alle persone con gravissima disabilità

(riferita all'articolo 9, comma 3)

(Valori annuali in euro)

	Fino a 7.500	da 7.501 a 15.000	da 15.001 a 25.000	da 25.001 a 35.000	da 35.001 a 45.000	da 45.001 a 60.000*
1° livello – punteggio >12	24.000	20.988	17.820	14.844	11.556	10.704
Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso, per l'attribuzione degli importi di 1° livello deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti situazioni: a) Compromissione in almeno due funzioni vitali di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016; b) Compromissione di una funzione vitale di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016 e contestualmente almeno 13 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo".						
2° livello – punteggio tra 8 e 12	15.996	13.992	11.544	9.348	7.092	6.575
Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso, nelle altre situazioni, come sottoelencate, vanno attribuiti gli importi di 2° livello: a) Compromissione di una funzione vitale di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016 e contestualmente 8-12 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo"; b) Nessuna funzione vitale compromessa.						

*65.000 in caso di minori

VISTO: IL PRESIDENTE